CITTA' DI CATANZARO

ORDINANZA DEL SETTORE

ATTIVITA" ECONOMICHE E SUAP

IL DIRIGENTE

Assume la seguente ordinanza avente per oggetto

Sig. [redacted] - sospensione temporanea dell'attività di vendita in forma ambulante per un periodo di giorni "07" (sette) -

L'ordinanza viene iscritta nel registro delle ordinanze del Settore.

ORDINANZA

N° 32 DEL 15/07/2021

Cod. Profilo 144232

IL DIRIGENTE

PREMESSO che il Sig. [redacted], nato a [redacted] il [redacted] ivi in via [redacted] è abilitato all'esercizio di vendita in forma itinerante, tipo "B", nel settore alimentare (frutta e verdura), in forza dell'Autorizzazione Amministrativa n. 17 rilasciata dal Comune di Catanzaro in data 04.10.2011;

DATO ATTO che il Dipartimento di Prevenzione U.O. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione in allegato alla nota prot. n. 97704 del 12.07.2021 ha trasmesso in copia, a questo Settore, un rapporto di ispezione eseguito in data 28 giugno 2021 al fine di verificarne la rispondenza dei requisiti igienico - sanitari, con il quale è stata contestata al Sig. [redacted] una violazione, per il seguente motivo: "*La vendita avveniva in Catanzaro su [redacted], attraverso l'esposizione della merce su due autocarri di cui uno di tipo Fiat Ducato targato [redacted] e l'altro tipo Piaggio Porter targato [redacted] e, inoltre, con l'ausilio di un banco temporaneo. Gli stessi autocarri e il banco erano posizionati al margine della carreggiata stradale. Erano esposti per la vendita prodotti ortofrutticoli quali: ciliegie, fiori di zucca, pomodori, fagiolini, banane , melanzane, quindi in parte prodotti non dotati di buccia protettiva. Il posteggio di cui sopra non è contemplato dal Regolamento Comunale del commercio sulle aree pubbliche, approvato dal Consiglio Comunale di Catanzaro in data 23.03.2009. L'esposizione dei prodotti orto-frutticoli, cos' come praticata, avveniva in difformità alle indicazioni di cui al R. CE 852/04 ALL. II° Cap. I°, Part. 2 Lettere a) e b) ed alle disposizioni di cui alla L. 283/62 art. 5 lettera b). Inoltre, l'esposizione è difforme a quanto si prescrive nel documento di registrazione per la vendita itinerante dell'orto-futta, laddove è riportato che, qualora la suddetta vendita, avvenga in un sito posizionato su strada aperta al traffico auto veicolare, è consentita esclusivamente la vendita di prodotti dotati di buccia protettiva, infine la vendita avveniva in assenza di notifica dell'attività all'autorità competente, ai sensi del R. CE 852/04 art. 6;*

PRESO ATTO della proposta del Dipartimento di Prevenzione U.O. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione di adozione Ordinanza di sospensione Autorizzazione Amministrativa ai sensi del Reg UE n.625/17, art.138 comma 1 Lettera b) per un periodo di giorni "07" (sette);

TENUTO CONTO delle prescrizioni del vigente Regolamento che disciplina lo svolgimento delle attività commerciali;

RITENUTO che debba, pertanto, essere disposta la sospensione dell'attività di vendita per una durata individuata in complessivi giorni "07" (sette), come proposto dal Dipartimento di Prevenzione U.O. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione;

DATO ATTO che si prescinde dall'invio della comunicazione dell'avvio di procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 in quanto, nella specie trattasi di atto sanzionatorio, accessorio, il cui contenuto non potrebbe essere diverso da quello in concreto adottato ai sensi dell'art. 21 – octies, comma 2, della medesima L. 241/90;

VISTO il DGR 522/2007
VISTO il Reg. UE 625/17
VISTO il D.Lgs n. 193/2007 e s.m.i.
VISTO il D.Lgs. n. 114/1998
VISTA la L. R. n. 18/1999
VISTA la Deliberazione di C.C. n. 2 del 23.03.2009 (Regol. Aree Pubbl.)
VISTA la Ordinanza Sindacale n. 8/2009
VISTO il D.Lgs. n. 59/2010;
VISTA la legge n. 241/90 e ss.mm.ii.
VISTA la legge n. 122/2010

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii

Per quanto sopra

ORDINA

al Sig. [redacted] nato a [redacted] ivi residente in Via [redacted]; la sospensione temporanea dell'attività di vendita in forma ambulante per un periodo di giorni "07" (sette) decorrenti dal giorno successivo della notifica della presente ordinanza;

DISPONE

La notifica della presente ordinanza:
- al Sig. [redacted], in Via [redacted] - [redacted]

La trasmissione a mezzo pec:
- al Comando Polizia Locale di Catanzaro;
- all'Albo Pretorio dell'Amministrazione Comunale per la relativa pubblicazione;
- al Dipartimento di Prevenzione U.O. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione.

Il Comando Polizia Locale curerà il rigoroso rispetto dell'esecuzione della presente ordinanza e l'adozione dei provvedimenti di legge in caso di mancata osservanza della stessa.

AVVERTE

Che contro la presente ordinanza può essere proposto ricorso:
- entro 60 giorni dalla notificazione, al Tribunale Regionale Amministrativo Regionale (T.A.R.) ;
- entro 120 giorni dalla notificazione al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;

Istruttore Amministrativo
Dott. Gianluca Silipo

Il Dirigente del Settore
Dott. Antonino Ferraiolo

Cod. Profilo 144232

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della legge:

Comandiamo a tutti gli Ufficiali che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali di Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano richiesti legalmente.

Il Dirigente
Dott. Antonino Ferraiolo

==========

Municipio Di Catanzaro

Il sottoscritto_____ Messo del Comune dichiaro di avere oggi _____ notificato la presente al nominato in oggetto per averne piena conoscenza di copia in mani di _____ che ha qui firmato in calce in segno di ricevuta.

Il Consegnatario

Il Messo Notificatore

Cod. Profilo 144232